

Oggetto: Regolamento per gli acquisti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria.

PREMESSO CHE

- l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino è ente di diritto pubblico tenuto, per i propri acquisti di lavori, servizi e forniture, all'applicazione del d.lgs. 50/2016;
- l'Ordine è dotato del *Regolamento di amministrazione e contabilità*, approvato con deliberazione n. 128/24 del 9.7.2014, contenente anche, al Titolo IV, disposizioni relative all'attività contrattuale, tuttavia non adeguate all'evoluzione normativa;
- l'adozione di un apposito Regolamento, redatto in conformità all'art. 36 d.lgs. 50/2016 e alle Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, è opportuna per gli acquisti di importo inferiore alle soglie comunitarie;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- il D.l. 16 luglio 2020, convertito in l. 11 settembre 2020 n. 120, al fine di incentivare gli investimenti e far fronte alle ricadute dell'emergenza sanitaria globale COVID-19; per gli acquisti il cui atto di avvio sia adottato entro il 31 dicembre 2021 ha introdotto disposizioni di semplificazione, in deroga all'art. 36 d.lgs. 50/2016;
- è pertanto opportuno adottare apposita disciplina regolamentare per gli acquisti sotto soglia sia con riferimento al regime "ordinario" che con riferimento a tale fase emergenziale ed alle relative disposizioni derogatorie;

delibera

- di approvare l'allegato **Regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria di lavori, beni e servizi**, suddiviso in due sezioni: la prima contenente la disciplina per gli acquisti sotto soglia comunitaria di lavori, beni e servizi ex art. 36 d.lgs. 50/2016 (regime ordinario), la seconda contenente la disciplina per i medesimi acquisti sotto soglia ex art. 1 d.l. 76/2020 come conv. in l. 120/2020 (regime emergenziale);
- è conseguentemente abrogato il titolo IV del *Regolamento di amministrazione e contabilità* approvato con deliberazione n. 128 del 9.7.2014

REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Sommario

SEZIONE I: REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI EX ART. 36 D.LGS. 50/2016

Titolo I – OGGETTO E PRINCIPI GENERALI

ART. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2-PRINCIPI GENERALI

ART. 3 PRINCIPIO DI ROTAZIONE

ART. 4 DIVIETO DI ARTIFICIOSO FAZIONAMENTO

ART. 5-PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

ART. 6 FASCE MERCEOLOGICHE E DI IMPORTO AI FINI DELLA ROTAZIONE

Titolo II – ITER PROCEDIMENTALE

ART. 7 INDAGINI DI MERCATO

ART. 8 REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI E CONTROLLO

ART. 9 PROGRAMMAZIONE E ITER PROCEDIMENTALE

ART. 10 FORMA DEL CONTRATTO – ORDINE

ART. 11 ATTESTAZIONI e BENESTARE AL PAGAMENTO/LIQUIDAZIONE

ART. 12 ONERI FISCALI

ART. 13- NORMA DI RINVIO

**SEZIONE II: REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
DI LAVORI, BENI E SERVIZI EX ART. 1 D.L. 76/2020 COME CONV. IN L.
120/2020**

Titolo I – OGGETTO E PRINCIPI GENERALI

ART. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2-PRINCIPI GENERALI

ART. 3 PRINCIPIO DI ROTAZIONE

ART. 4 DIVIETO DI ARTIFICIOSO FAZIONAMENTO

ART. 5-PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

ART. 6 FASCE MERCEOLOGICHE E DI IMPORTO AI FINI DELLA ROTAZIONE

Titolo II – ITER PROCEDIMENTALE

ART. 7 INDAGINI DI MERCATO

ART. 8 REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI E CONTROLLO

ART. 9 PROGRAMMAZIONE E ITER PROCEDIMENTALE

ART. 10 FORMA DEL CONTRATTO – ORDINE

ART. 11 ATTESTAZIONI e BENESTARE AL PAGAMENTO/LIQUIDAZIONE

ART. 12 ONERI FISCALI

ART. 13- NORMA DI RINVIO

**SEZIONE I - REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
DI LAVORI, BENI E SERVIZI EX ART. 36 D.LGS. 50/2016**

TITOLO I – OGGETTO E PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE.

1. Il presente Regolamento ha per oggetto gli acquisti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
2. Le soglie di rilevanza comunitaria nei settori ordinari, in cui opera l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino, sono:
 - a) € 214.000,00 per gli appalti di forniture, servizi e per i concorsi di progettazione;
 - b) € 5.350.000,00 per gli appalti di lavori;
 - c) € 750.000,00 per i servizi elencati all'allegato IX del Codice (servizi sanitari, servizi sociali, servizi, legali, ecc.).
3. Le soglie sopra indicate si adeguano automaticamente a quelle dell'art. 35 del Codice come rideterminate ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.
4. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli acquisti non soggetti al d.lgs. 50/2016.

ART. 2- PRINCIPI GENERALI

1. Nelle procedure relative agli acquisti di cui all'art. 1.1 l'Ordine si conforma ai seguenti principi:
 - a) economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b) efficacia, che implica congruità degli atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c) tempestività, che impone di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - d) correttezza, che richiede una condotta improntata a lealtà e buona fede, sia nella fase della selezione che in quella dell'esecuzione;

- e) concorrenza, che comporta l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte degli operatori potenzialmente interessati;
- f) non discriminazione e parità di trattamento, che impongono una valutazione imparziale delle offerte e l'eliminazione di ingiustificati ostacoli alla partecipazione;
- g) trasparenza e pubblicità, che implicano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure di affidamento e rispetto degli obblighi di cui all'art. 29 del d.lgs. 50/2016;
- h) proporzionalità, che impone l'adeguatezza dell'azione rispetto alla finalità e all'entità dell'affidamento, favorendo la partecipazione anche di micro, piccole e medie imprese senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni;
- i) di rotazione, nei termini di cui al successivo art. 3;
- j) di sostenibilità energetica e ambientale, con applicazione dei criteri ambientali minimi ove adottati dal Ministero competente nei settori oggetto di affidamento;
- k) prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse, assicurando idonea vigilanza sulle misure adottate.

ART. 3 - PRINCIPIO DI ROTAZIONE

1. Il principio di rotazione impone di favorire la distribuzione tra gli operatori economici delle opportunità di essere affidatari di un contratto e nel contrastare l'ingiustificato consolidarsi di rapporti solo con alcuni di essi.

2. Esso si applica, con riferimento agli affidamenti e agli inviti,

- all'interno del medesimo settore merceologico di forniture, servizi e lavori, e nella medesima fascia di valore economico come meglio definita al successivo art. 6 per forniture e servizi.

- con riferimento alla procedura in corso e a quella immediatamente precedente e comporta, di regola, il divieto di coinvolgimento degli operatori economici invitati o aggiudicatari nella precedente procedura.

3. Il principio non si applica:

- in caso di ricorso a procedure ordinarie ai sensi del Codice o comunque aperte al mercato, senza limitazioni per gli operatori interessati;

- per acquisti di importo inferiore a € 1.000,00;

- in tutti i casi in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 63 d.lgs. 50/2016 per l'affidamento ad unico operatore ovvero al medesimo operatore già affidatario nella precedente procedura;

- in via di motivata eccezione, quando ricorrano i presupposti di seguito elencati in via esemplificativa e che giustificano nuovo affidamento a favore del contraente uscente o il suo reinvio alla nuova procedura:

a) mercato connotato dalla presenza di pochi operatori economici qualificati ed elevato grado di soddisfazione maturato a conclusione di precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, qualità della prestazione, rispetto dei tempi e costi pattuiti);

b) stretta complementarietà con pregressi incarichi già espletati con elevato grado di soddisfazione per l'Ordine, tale che il ricorso a diverso operatore determinerebbe per l'Ordine ingiustificato aggravio di tempi e costi, da valutare considerando ogni ricaduta, in termini economici e/o funzionali, anche indiretta.

ART. 4 - DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO

1. Il valore stimato dell'affidamento è calcolato in osservanza dei criteri fissati dall'art. 35 del d.lgs. 50/2016.

2. L'affidamento non può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere l'applicazione di norme del presente regolamento.

3. Fermo quanto previsto dagli atti di programmazione, non possono essere disposti affidamenti di servizi per periodi inferiori all'anno allorché si riferiscano a prestazioni di carattere continuativo occorrenti per l'intero anno.

ART. 5 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO.

1. In conformità all'art. 36 d.lgs. 50/2016, per gli acquisti di cui all'art. 1.1 l'Ordine applica le seguenti procedure:

Tipologia	Valore	Tipo di procedimento
Lavori, servizi e forniture	< 40.000	affidamento diretto
lavori	≥ 40.000 e < 150.000	affidamento diretto previa valutazione di 3 preventivi di operatori individuati in base a indagini di mercato o elenchi
Servizi e forniture	≥ 40.000 e < soglia comunitaria	affidamento diretto, previa valutazione di almeno 5 preventivi di operatori individuati in base a indagini di mercato o elenchi
lavori	≥ 150.000 e < 350.000	procedura negoziata senza previo bando, previa consultazione di almeno 10 operatori

		individuati in base a indagini di mercato o elenchi
lavori	≥ 350.000 e < 1.000.000	procedura negoziata senza previo bando, previa consultazione di almeno 15 operatori individuati in base a indagini di mercato o elenchi
lavori	≥ 1.000.000 sino a soglia comunitaria	procedura aperta

2. Resta ferma la facoltà, previa disposizione dell'organo competente ai sensi del successivo art. 9, comma 2, di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nonché alle procedure ordinarie delineate dal d.lgs. 50/2016 per gli affidamenti sopra soglia. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'art. 36, comma 9, del medesimo d.lgs.

3. Entro i rispettivi limiti di importo, l'affidamento diretto, le procedure negoziate e la procedura aperta di cui al comma 1 possono avere ad oggetto accordi quadro.

ART. 6 - FASCE MERCEOLOGICHE E DI IMPORTO AI FINI DELLA ROTAZIONE.

1. In caso di acquisti di forniture o servizi ripetitivi o comunque appartenenti al medesimo settore merceologico, considerata la natura ed entità degli acquisti di regola effettuati dall'Ordine, il principio di rotazione di cui al precedente art. 3 si applica all'interno delle seguenti fasce di valore:

- a) < 5.000,00;
- b) ≥ 5.000,00 e < 20.000,00;
- c) ≥ 20.000,00 e < 40.000,00;
- c) ≥ 40.000,00 sino alla soglia comunitaria.

TITOLO II – ITER PROCEDIMENTALE

ART. 7 - INDAGINI DI MERCATO.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, l'Ordine può svolgere indagini esplorative o consultare listini, acquisire informazioni, dati, documenti da internet o da altre Amministrazioni, al fine di

individuare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare il proprio fabbisogno e la platea dei potenziali affidatari.

ART. 8 - REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI E CONTROLLO

1. L'affidatario deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 e possono essere ad esso richiesti requisiti di idoneità, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria adeguati all'oggetto e all'importo dell'affidamento.

2. Per gli affidamenti diretti di importo non superiore ad € 20.000,00 il regime del controllo è semplificato. In particolare si può procedere alla stipula del contratto sulla base:

a) per importi fino a € 5.000,00:

-di autocertificazione dell'operatore di possesso dei requisiti generali e di quelli speciali ove previsti;

-di consultazione del Casellario Anac;

-della verifica del DURC;

- della verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisca per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;

b) per importi oltre € 5.000,00 e non superiori ad € 20.000,00:

- oltre a quanto indicato alla lett. a), della verifica dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5 lett. b) d.lgs. 50/2016.

3. Per gli affidamenti di importo pari o superiore ad € 20.000,00 si procede alla verifica di tutti i requisiti ex art. 80 d.lgs. 50/2016, oltre che di quelli speciali ove previsti-

ART. 9 - PROGRAMMAZIONE E ITER PROCEDIMENTALE

1. Ogni procedura di acquisto viene avviata nell'ambito e nei limiti delle spese previste per ciascuna commessa dalla pianificazione annuale dell'Ordine.

2. La decisione in ordine all'acquisto è di competenza:

- del Consiglio in caso di acquisti attinenti alla gestione straordinaria o non attuativi di atti di indirizzo e programmi già deliberati dal Consiglio stesso, nonché di servizi professionali da rendere al Consiglio;

- del Direttore in caso di acquisti attinenti alla gestione ordinaria o attuative di atti di indirizzo e programmi già deliberati dal Consiglio.

3. Con l'atto di cui al comma 2 è individuato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

e la relativa nomina è effettuata con lettera da esso controfirmata per accettazione e attestazione di assenza di conflitti di interesse.

4. Il RUP, avvalendosi di personale e strutture interne competenti, svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti, nonché vigila sulla corretta esecuzione dei contratti qualificandosi direttore dei lavori o di esecuzione del contratto, qualora tale funzione non sia stata specificamente attribuita ad altri organi e soggetti con decisione formalizzata.

5. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'Ordine specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento dell'attività istruttoria necessaria per l'espletamento di particolari attività negoziali, il RUP, nei limiti di spesa del relativo progetto, può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

6. Il nominativo del RUP dovrà essere sempre indicato nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara o nella lettera di invito a presentare l'offerta o nella delibera o determina di affidamento diretto.

7. Gli affidamenti diretti sono disposti mediante la deliberazione del Consiglio o la determina del Direttore, secondo le competenze individuate ai sensi del comma 2, che individua il RUP e dà atto:

- a) dei presupposti per il ricorso all'affidamento diretto;
- b) delle caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare,
- c) dell'importo dell'affidamento e della sua convenienza (acquisto standard o preventivi informali o indagine mercato)
- d) della copertura contabile,
- e) dell'operatore selezionato;

8. Gli affidamenti diversi da quelli di cui al comma 7 sono avviati sempre mediante deliberazione che individua il RUP e stabilisce e indica:

- a) le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare,
- b) l'importo massimo stimato dell'affidamento (acquisto standard o preventivi informali o indagine mercato);
- c) la copertura contabile;
- d) la procedura da seguire con sintetica indicazione delle ragioni;
- e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte.

Selezionato il fornitore, con deliberazione del Consiglio viene disposta l'aggiudicazione.

9. Per affidamenti di modico valore, inferiori a 1.000 euro, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica.

10. Acquisti di valore unitario inferiore a 300€ possono essere effettuati a valere su un fondo per le spese minute con dotazione massima pari alla capienza dei relativi capitoli di bilancio. Tali spese – per le quali è ammesso l'utilizzo di contanti – vengono di regola effettuate direttamente dall'Amministrazione oppure da un dipendente che si trovi nella necessità dell'acquisto fuori dalla sede dell'Ordine, e vengono ad esso rimborsate a fronte di

giustificativo di spesa e in conformità al *Regolamento rimborsi spese* –

11. Resta fermo quanto previsto nella delibera quadro n. 32 del 6.3.2013 e nel *Regolamento rimborsi spese*.

ART. 10 – FORMA DEL CONTRATTO - ORDINE

1. I rapporti tra l'Ordine e l'Operatore affidatario saranno regolati nelle forme previste dalle disposizioni vigenti in materia (scrittura privata, lettera commerciale, ordine, accettazione ordine/offerta, disposizione, ecc.).

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata.

3. In caso di procedura negoziata, oppure per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio a mezzo di scambio di lettere, anche tramite PEC o analoghi strumenti negli altri Stati membri. Esso deve indicare almeno:

- l'oggetto dell'affidamento,
- l'importo dell'affidamento,
- le condizioni di esecuzione,
- inizio e termine del contratto,
- modalità di pagamento,
- eventuali penalità,
- estremi delle eventuali garanzie,
- estremi della dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui all'art.3 legge 13 agosto 2010 n.13 6,
- estremi di verifica della regolarità contributiva

4. Ai fini della stipulazione del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 giorni di cui all'art. 32, comma 9, d.lgs. 50/2016, nei limiti di cui al comma 10 della stessa norma.

ART. 11 – ATTESTAZIONE E BENESTARE AL PAGAMENTO/LIQUIDAZIONE

1. Le fatture relative alla prestazione o fornitura di beni e servizi, saranno liquidate con la cadenza temporale stabilita nell'ordine, contratto e/o scrittura privata, ecc., a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite, su conto dedicato dichiarato dall'Operatore.

2- Gli acquisti di valore pari o superiore ad € 40.000,00 e < rispettivamente a € 1.000.000,00 per i lavori e alla soglia comunitaria per forniture e servizi, sono soggetti a certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori per i lavori e dal RUP per forniture e servizi.

ART. 12 – ONERI FISCALI

1. E' a carico di ogni affidatario qualsiasi onere, contributo e spesa connessa e conseguente alla partecipazione alle procedure di affidamento messe in atto dall'Ordine, oggetto del presente regolamento.

ART. 13 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio dell'Ordine n. 13/2 del 3 febbraio 2021

**SEZIONE II: REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
DI LAVORI, BENI E SERVIZI EX ART. 1 D.L. 76/2020 COME CONV. IN L. 120/2020**

TITOLO I – OGGETTO E PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE.

1. Il presente Regolamento ha per oggetto gli acquisti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria regolati dal D.L. 76/2020 come convertito nella L. 120/2020, e dunque il cui atto di avvio del procedimento sia adottato entro il 31 dicembre 2021, salvo proroghe di legge, che si intendono automaticamente recepite.

2. Le soglie di rilevanza comunitaria nei settori ordinari, in cui opera l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino, sono:

a) € 214.000,00 per gli appalti di forniture, servizi e per i concorsi di progettazione;

b) € 5.350.000,00 per gli appalti di lavori;

c) € 750.000,00 per i servizi elencati all'allegato IX del Codice (servizi sanitari, servizi sociali, servizi

legali, ecc.).

3. Le soglie sopra indicate si adeguano automaticamente a quelle dell'art. 35 del Codice come rideterminate ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.

4. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli acquisti non soggetti al d.lgs. 50/2016.

ART. 2- PRINCIPI GENERALI

1. Nelle procedure relative agli acquisti di cui all'art. 1.1 l'Ordine si conforma ai seguenti principi:

l) economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

m) efficacia, che implica congruità degli atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

n) tempestività, che impone di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

- o) correttezza, che richiede una condotta improntata a lealtà e buona fede, sia nella fase della selezione che in quella dell'esecuzione;
- p) concorrenza, che comporta l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte degli operatori potenzialmente interessati;
- q) non discriminazione e parità di trattamento, che impongono una valutazione imparziale delle offerte e l'eliminazione di ingiustificati ostacoli alla partecipazione;
- r) trasparenza e pubblicità, che implicano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure di affidamento e rispetto degli obblighi di cui all'art. 29 del d.lgs. 50/2016;
- s) proporzionalità, che impone l'adeguatezza dell'azione rispetto alla finalità e all'entità dell'affidamento, favorendo la partecipazione anche di micro, piccole e medie imprese senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni;
- t) di rotazione, nei termini di cui al successivo art. 3;
- u) di sostenibilità energetica e ambientale, con applicazione dei criteri ambientali minimi ove adottati dal Ministero competente nei settori oggetto di affidamento;
- v) prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse, assicurando idonea vigilanza sulle misure adottate.

ART. 3 - PRINCIPIO DI ROTAZIONE

1. Il principio di rotazione impone di favorire la distribuzione tra gli operatori economici delle opportunità di essere affidatari di un contratto e nel contrastare l'ingiustificato consolidarsi di rapporti solo con alcuni di essi.

2. Esso si applica, con riferimento agli affidamenti e agli inviti,

- all'interno del medesimo settore merceologico di forniture, servizi e lavori, e nella medesima fascia di valore economico come meglio definita al successivo art. 6 per forniture e servizi.

- con riferimento alla procedura in corso e a quella immediatamente precedente e comporta, di regola, il divieto di coinvolgimento degli operatori economici invitati o aggiudicatari nella precedente procedura.

3. Il principio non si applica:

- in caso di ricorso a procedure ordinarie ai sensi del Codice o comunque aperte al mercato, senza limitazioni per gli operatori interessati;

- per acquisti di importo inferiore a € 1.000,00;

- in tutti i casi in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 63 d.lgs. 50/2016 per l'affidamento ad unico operatore ovvero al medesimo operatore già affidatario nella precedente procedura;

- in via di motivata eccezione, quando ricorrano i presupposti di seguito elencati in via esemplificativa e che giustificano nuovo affidamento a favore del contraente uscente o il suo reinvito alla nuova procedura:

a) mercato connotato dalla presenza di pochi operatori economici qualificati ed elevato grado di soddisfazione maturato a conclusione di precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, qualità della prestazione, rispetto dei tempi e costi pattuiti);

b) stretta complementarietà con pregressi incarichi già espletati con elevato grado di soddisfazione per l'Ordine, tale che il ricorso a diverso operatore determinerebbe per l'Ordine ingiustificato aggravio di tempi e costi, da valutare considerando ogni ricaduta, in termini economici e/o funzionali, anche indiretta.

4. Nelle procedure negoziate senza previo bando di cui al successivo art. 5, l'applicazione del principio di rotazione tiene conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, ferme le esigenze di celerità e di urgenza.

ART. 4 - DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO

1. Il valore stimato dell'affidamento è calcolato in osservanza dei criteri fissati dall'art. 35 del d.lgs. 50/2016.

2. L'affidamento non può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere l'applicazione di norme del presente regolamento.

3. Fermo quanto previsto dagli atti di programmazione, non possono essere disposti affidamenti di servizi per periodi inferiori all'anno allorché si riferiscano a prestazioni di carattere continuativo occorrenti per l'intero anno.

ART. 5 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO.

1. In conformità all'art. 1 D.L. 76/2020 come conv. in L. 120/2020, per gli acquisti di cui all'art. 1.1 l'Ordine applica le seguenti procedure e termini:

Tipologia	Valore	Tipo di procedimento	Tempi (da approvazione richiesta di autorizzazione di cui all'art. 9)
lavori	< 150.000	affidamento diretto	2 mesi
servizi e forniture	< 75.000	affidamento diretto	2 mesi
lavori	≥ 150.000 e < 350.000	procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori (indagine di mercato/elenco)	4 mesi
servizi e forniture	≥ 75.000 sino a soglia comunitaria	procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori (indagine di mercato/elenco)	4 mesi
lavori	≥ 350.000 e < 1.000.000	procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori (indagine di mercato/elenco)	4 mesi
lavori	≥ 1.000.000 sino a sogli comunitaria	procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 15 operatori indagine di mercato/elenco)	4 mesi

2. Resta ferma la facoltà, previa disposizione dell'organo competente ai sensi del successivo art. 9, comma 2, adeguatamente motivata in ordine all'esigenza di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nonché alle procedure ordinarie delineate dal d.lgs. 50/2016 per gli affidamenti sopra soglia. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'art. 36, comma 9, del medesimo d.lgs.

3. Entro i rispettivi limiti di importo, l'affidamento diretto, le procedure negoziate e la procedura aperta di cui al comma 1 possono avere ad oggetto accordi quadro.

ART. 6 - FASCE MERCEOLOGICHE E DI IMPORTO AI FINI DELLA ROTAZIONE.

1. In caso di acquisti di forniture o servizi ripetitivi o comunque appartenenti al medesimo settore merceologico, considerata la natura ed entità degli acquisti di regola effettuati dall'Ordine, il principio di rotazione di cui al precedente art. 3 si applica all'interno delle seguenti fasce di valore:

- a) < 5.000,00;
- b) ≥ 5.000,00 e < 20.000;
- c) ≥ 20.000 e < 40.000,00;
- d) ≥ 40.000,00 e < 75.000,00;
- e) ≥ 75.000,00 sino alla soglia comunitaria.

TITOLO II – ITER PROCEDIMENTALE

ART. 7 - INDAGINI DI MERCATO.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, l'Ordine può svolgere indagini esplorative o consultare listini, acquisire informazioni, dati, documenti da internet o da altre Amministrazioni, al fine di individuare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare il proprio fabbisogno e la platea dei potenziali affidatari.

ART. 8 - REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI E CONTROLLO

1. L'affidatario deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016 e possono essere ad esso richiesti requisiti di idoneità, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria adeguati all'oggetto e all'importo dell'affidamento.

2. Per gli affidamenti diretti di importo non superiore ad € 20.000,00 il regime del controllo è semplificato. In particolare si può procedere alla stipula del contratto sulla base:

- a) per importi fino a € 5.000,00:

-di autocertificazione dell'operatore di possesso dei requisiti generali e di quelli speciali ove previsti;

-di consultazione del Casellario Anac;

-della verifica del DURC;

- della verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisca per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività;

b) per importi oltre € 5.000,00 e non superiori ad € 20.000,00:

- oltre a quanto indicato alla lett. a), della verifica dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1, 4 e 5 lett. b) d.lgs. 50/2016.

3. Per gli affidamenti di importo pari o superiore ad € 20.000,00 si procede alla verifica di tutti i requisiti ex art. 80 d.lgs. 50/2016, oltre che di quelli speciali ove previsti-

ART. 9 - PROGRAMMAZIONE E ITER PROCEDIMENTALE

1. Ogni procedura di acquisto viene avviata nell'ambito e nei limiti delle spese previste per ciascuna commessa dalla pianificazione annuale dell'Ordine.

2. La decisione in ordine all'acquisto è di competenza:

- del Consiglio in caso di acquisti attinenti alla gestione straordinaria o non attuativi di atti di indirizzo e programmi già deliberati dal Consiglio stesso, nonché di servizi professionali da rendere al Consiglio;

- del Direttore in caso di acquisti attinenti alla gestione ordinaria o attuative di atti di indirizzo e programmi già deliberati dal Consiglio.

3. Con l'atto di cui al comma 2 è individuato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e la relativa nomina è effettuata con lettera da esso controfirmata per accettazione e attestazione di assenza di conflitti di interesse.

4. Il RUP, avvalendosi di personale e strutture interne competenti, svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti, nonché vigila sulla corretta esecuzione dei contratti qualificandosi direttore dei lavori o di esecuzione del contratto, qualora tale funzione non sia stata specificamente attribuita ad altri organi e soggetti con decisione formalizzata.

5. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'Ordine specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento dell'attività istruttoria necessaria per l'espletamento di particolari attività negoziali, il RUP, nei limiti di spesa del relativo progetto, può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

6. Il nominativo del RUP dovrà essere sempre indicato nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara o nella lettera di invito a presentare l'offerta o nella delibera o determina di

affidamento diretto.

7. Gli affidamenti diretti sono disposti mediante la deliberazione del Consiglio o la determina del Direttore, secondo le competenze individuate ai sensi del comma 2, che individua il RUP e dà atto:

- f) dei presupposti per il ricorso all'affidamento diretto;
- g) delle caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare,
- h) dell'importo dell'affidamento e della sua convenienza (acquisto standard o preventivi informali o indagine mercato)
- i) della copertura contabile,
- j) dell'operatore selezionato;

8. Gli affidamenti diversi da quelli di cui al comma 7 sono avviati sempre mediante deliberazione che individua il RUP e stabilisce e indica:

- f) le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare,
- g) l'importo massimo stimato dell'affidamento (acquisto standard o preventivi informali o indagine mercato);
- h) la copertura contabile;
- i) la procedura da seguire con sintetica indicazione delle ragioni;
- j) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte.

Selezionato il fornitore, con deliberazione del Consiglio viene disposta l'aggiudicazione.

9. Per affidamenti di modico valore, inferiori a 1.000 euro, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica.

10. Acquisti di valore unitario inferiore a 300€ possono essere effettuati a valere su un fondo per le spese minute con dotazione massima pari alla capienza dei relativi capitoli di bilancio. Tali spese – per le quali è ammesso l'utilizzo di contanti – vengono di regola effettuate direttamente dall'Amministrazione oppure da un dipendente che si trovi nella necessità dell'acquisto fuori dalla sede dell'Ordine, e vengono ad esso rimborsate a fronte di giustificativo di spesa e in conformità al *Regolamento rimborsi spese* –

11. Resta fermo quanto previsto nella delibera quadro n. 32 del 6.3.2013 e nel *Regolamento rimborsi spese*.

ART. 10 – FORMA DEL CONTRATTO - ORDINE

1. I rapporti tra l'Ordine e l'Operatore affidatario saranno regolati nelle forme previste dalle disposizioni vigenti in materia (scrittura privata, lettera commerciale, ordine, accettazione ordine/offerta, disposizione, ecc.).

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata.

3. In caso di procedura negoziata, oppure per gli affidamenti di importo non superiore a €

75.000 per forniture e servizi ed € 150.000 per lavori, tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio a mezzo di scambio di lettere, anche tramite PEC o analoghi strumenti negli altri Stati membri. Esso deve indicare almeno:

- l'oggetto dell'affidamento,
- l'importo dell'affidamento,
- le condizioni di esecuzione,
- inizio e termine del contratto,
- modalità di pagamento,
- eventuali penalità,
- estremi delle eventuali garanzie,
- estremi della dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui all'art.3 legge 13 agosto 2010 n.136,
- estremi di verifica della regolarità contributiva

4. Ai fini della stipulazione del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 giorni di cui all'art. 32, comma 9, d.lgs. 50/2016, nei limiti di cui al comma 10 della stessa norma.

ART. 11 – ATTESTAZIONE E BENESTARE AL PAGAMENTO/LIQUIDAZIONE

1. Le fatture relative alla prestazione o fornitura di beni e servizi, saranno liquidate con la cadenza temporale stabilita nell'ordine, contratto e/o scrittura privata, ecc., a seguito della verifica di conformità delle prestazioni pattuite, su conto dedicato dichiarato dalla ditta.

2- Gli acquisti di valore pari o superiore ad € 40.000,00 e < rispettivamente a € 1.000.000,00 per i lavori e alla soglia comunitaria per forniture e servizi, sono soggetti a certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori per i lavori e dal RUP per forniture e servizi.

ART. 12 – ONERI FISCALI

1. E' a carico di ogni affidatario qualsiasi onere, contributo e spesa connessa e conseguente alla partecipazione alle procedure di affidamento messe in atto dall'Ordine, oggetto del presente regolamento.

ART. 13 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di cui al D.L. 76/2020 come conv. in L. 120/2020 e al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio dell'Ordine n. 13/2 del 3 febbraio 2021